

**CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA DI  
ASSICURAZIONE PER LA GIACENZA ED I PRESTITI DI  
OPERE D'ARTE**

**COMUNE DI DOMODOSSOLA**

DURATA CONTRATTUALE: Anni 2, con clausola di rescindibilità annuale bilaterale e senza tacita proroga.

effetto dal: **30/09/2018**

scadenza il: **30/09/2020**

scadenza prima rata il: **31/03/2019**

frazionamento: **semestrale**

## **UBICAZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

Somme assicurate su base "stima accettata" in **Euro 2.165.790,00** relativamente ai beni oggetto d'inventariazione e valorizzazione; per tutti gli altri beni le somme assicurate sono "a valore intero"

### **Ubicazione A)**

**Sala Polifunzionale "FALCIONI" (ex Cappella Mellerio) – 28845 Domodossola (VB):**

- n. 5022 Inventario dei Beni Culturali – Pianoforte mezza coda RAVASENGA - Valore stimato € 20.000,00

### **Ubicazione B)**

**Palazzo San Francesco (PSF) – Piazza Convenzione - 28845 Domodossola (VB):**

- Allegato **PSF1** (Reperti Artistici/Musicali) Valore stimato € 847.500,00

### **Ubicazioni C)**

**Palazzo di Citta' (PC) – Piazza Repubblica dell'Ossola, 1 - 28845 Domodossola (VB):**

- Allegato **PC1** (Reperti Artistici) Valore stimato € 35.800,00

### **Ubicazioni D)**

**Deposito Museale (DM) – Via Rosmini, 20 - 28845 Domodossola (VB):**

- Allegato **CMS1** (Reperti Storici ed Artistici) Valore stimato € 13.000,00
- Allegato **CMS2** (Reperti Petrografici) – Valore stimato € 57.900,00
- Allegato **DM1** (Reperti Petrografici) – Valore stimato € 132.690,00
- Allegato **DM2** (Reperti Storici ed Artistici) – Valore stimato € 30.900,00

### **Ubicazioni E)**

**Teca Via Rosmini (TVR) - Via Rosmini, 20 - 28845 Domodossola (VB):**

- Allegato **TVR1** (Cimeli e Mezzi Storici) – Valore stimato € 945.000,00

### **Ubicazioni F)**

**Percorso d'arte contemporanea out door denominato "CHAVEZ: DI TANTI UNO SOLO"**

**OPERA "A DREAM" di KAARINA KAIKKONEN** - Valore stimato € 15.000,00 - Materiale: blocco di pietra grezza e alluminio (la scultura in alluminio, che richiama la giacca dell'aviatore risulta fissata sul blocco di pietra) - collocata in Via Sempione in Domodossola;

**OPERA "A COLUI CHE E' SUL SUO COLTELLO" di MARCO MAGRINI** - Valore stimato € 23.000,00 - Materiale: lastra di acciaio cor-ten già ossidato in origine - collocato sul muro retrostante la Cappella Mellerio in Domodossola;

**OPERA "EN PLEIN AIR" di MARIO AIRO'** - Valore stimato € 25.000,00 - Materiale: tavole fotografiche su forex - collocato all'interno del Palazzo Comunale in Domodossola;

**OPERA "SOGNO VOLANTE" di ULI WIRZ** - Valore stimato: € 20.000,00 - Materiale: blocco di granito a forma di parallelepipedo utilizzato quale base per lastre di acciaio cor-ten - collocato in Piazza dei Martiri della Libertà in Domodossola.

Valore stimato complessivo: € 83.000,00

Totale pezzi come da elenchi allegati – Totale Somme Assicurate **€ 2.165.790,00**

Si precisa che le opere d'arte possono trovarsi indifferentemente nelle sedi indicate in polizza, senza obbligo preventivo di comunicazione in caso di loro spostamento da una ubicazione all'altra

Relativamente alle ubicazioni contraddistinte dalla lettera F) si intendono operanti i seguenti articoli:

- **Esclusione danni da imbrattature e simili**

Si intendono esclusi i danni da imbrattature, sverniciature, lordature da escrementi animali e danni estetici in genere e delle spese a questi danni connesse e/o dagli stessi derivanti;

- **Clausola enti all'Aperto**

Resta altresì inteso tra le Parti che in vista o in previsione di eventi di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'opera o che alla stessa un danno ne possa derivare, è fatto obbligo al Contraente di predisporre tutte le azioni ragionevolmente possibili a tutela dell'integrità e della messa in sicurezza in generale dell'opera stessa (Diligenza del Buon Padre di famiglia ex Artt. 1176, 1804 1° com. C.C.); qualora al momento del sinistro, dette azioni risultassero inadatte o insufficienti, la copertura si intende non operante ed il Contraente decadrà da ogni diritto di indennizzo.

Per ogni sinistro verranno applicate le seguenti franchigie e/o limiti di indennizzo:

**LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO ,  
FRANCHIGIE/SCOPERTI PER OGNI E CIASCUN SINISTRO**

Evento	Limiti in Euro	Scoperto	Franchigie in Euro
Atto vandalico su enti all'aperto		15%	

**CALCOLO DEL PREMIO ANNUO**

T.S.A. € 2.165.790,00 x \_\_,\_\_ imp. = € \_\_\_\_\_

**CALCOLO DEL PREMIO ALLA FIRMA**

Si procede all'incasso di € \_\_\_\_\_

per il periodo decorrente dalle ore 24 del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ alle ore 24 del \_\_/\_\_/\_\_\_\_

I beni assicurati sono beni di interesse storico artistico soggetti alla disciplina del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D.L.gs. 22.01.2004 n. 42) pertanto il premio di polizza è esente da imposte governative in virtù del D. L. 30/12/1982 n. 953.

**SVILUPPO DEL PREMIO**

**PREMIO NETTO**

**ACCESSORI**

**IMPOSTE**

**PREMIO LORDO**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Broker": l'intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società, cioè RELA BROKER S.r.l.
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Fabbricati": l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nella definizione di macchinario, attrezzature, arredamento;
- per "Beni": oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico; viole e violini e relativi archi; disegni, dipinti, quadri, acqueforti; libri rari, manoscritti; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi;
- per "Incombustibilità": si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- per "Enti all'aperto": impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto;

- per “valore commerciale”: il prezzo corrente dell’oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell’arte o dell’antiquariato;
- per “stima accettata”: il valore commerciale attribuito all’oggetto di comune accordo fra le Parti;
- per “valore dichiarato”: il valore indicato dal Contraente o dall’Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro;
- per “deprezzamento”: la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto, dopo il restauro effettuato con l’accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società tramite la società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24 del giorno del pagamento, fermo le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell' art. 1901 del C.C.

### **Art. 2 bis - Tracciabilità dei flussi finanziari**

In merito agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'accertata inadempienza dell'obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste Italiane dà facoltà alla Contraente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

### **Art. 3 – Durata del contratto e Proroga dell'assicurazione**

Il presente contratto si intende automaticamente cessato alla sua scadenza, senza obbligo di comunicazione del Contraente. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 3 mesi prima della suddetta scadenza.

#### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

#### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

#### **Art. 8 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

#### **Art. 9 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

#### **Art. 10 - Buona fede**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

#### **Art. 11 - Indennizzo supplementare**

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior

somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi con un massimo di € 40.000,00 per opera e di € 95.000,00 per anno assicurativo.

Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società fino a concorrenza di € 15.000,00 L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.

Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di colpa grave e dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.

## **SEZIONE GIACENZA GARANZIA ALL RISKS**

### **Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

### **Art. 13 - Rischi esclusi**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità di fatto o di diritto, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- c) causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
- d) conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali.

In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto;

- e) causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
- f) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g) causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;

- h) verificatisi a causa di appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, sparizioni di beni riscontrate nel corso di inventari, contrabbando ed esportazione illegale;
- i) causati direttamente da una operazione di restauro o ritocco, anche se di semplice pulitura riparazione o rimessa a nuovo che sia stata effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi anche i danni imputabili a difetti di qualità o a mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare, conservare gli oggetti assicurati;
- j) causati da tarme, termiti, parassiti, insetti;
- k) verificatisi in occasione di trasporto delle cose assicurate, salvo la movimentazione all'interno della località assicurata;
- l) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- m) verificatisi in occasione di maremoto, di eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;
- o) verificatisi in occasione di terremoti;

#### **Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 c.c.
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

#### **Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 18 - Mandato dei periti / liquidatori**

I Periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

### **Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

**Beni** - in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato:

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva nel momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, oppure
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parures o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

### **Art. 20 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

### **Art. 21 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **Art. 22 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### **Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 13 g).

### **Art. 24 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro.**

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza.

La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

### **Art. 25 - Furto**

La garanzia furto è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

Ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate sia difesa da almeno uno dei seguenti dai seguenti mezzi di protezione e chiusura, salvo patto contrario:

- a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
- b) le finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da valide inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm.  
Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni;
- c) impianto d'allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo.

I danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti gli impianti d'allarme ed i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche, inferriate, senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura, saranno indennizzati previa detrazione di uno scoperto del 25% per ogni sinistro.

### **Art. 26 – Operatività in caso di furto**

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

### **Art. 27 - Onorari periti**

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di € 30.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

### **Art. 28 - Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 300.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

### **Art. 29 - Liquidazione separata per partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 25 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 25, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

### **Art. 30 - Parificazione ai danni da incendio**

A completamento del precedente articolo 12 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

### **Art. 31 – Terremoto**

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 13 si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

“Rischi esclusi dall’assicurazione:

La Società in ogni caso non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione”.

### **Art. 32 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti**

La Società, ferme le esclusioni di cui all’articolo 13, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società in ogni caso non risponde dei danni causati:

- a) da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) ad enti mobili all'aperto;
- c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; l'esclusione non è valida per mobili e tappeti.

### **Art. 33 - Spese di rimozione macerie**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 100.000,00

### **Art. 34 - Beni presso laboratori di restauro**

Si intendono assicurati i beni temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro, a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza.

Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

#### **Art. 35 - Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura**

Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s'impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 30% del valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 90 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 30%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente / Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.

#### **Art. 36 – Variazione temporanea della somma assicurata**

Nell'arco dell'annualità assicurativa il Contraente/Assicurato darà comunicazione mensile delle fluttuazioni della somma assicurata causata da prestiti temporanei, mentre sarà esonerato da comunicazioni mensili in caso non siano stati effettuati prestiti temporanei.

In caso di operatività del presente articolo, valgono le seguenti disposizioni:

- la comunicazione verrà effettuata alla Società e/o al Broker (per inoltre alla Società stessa);
- ciascun periodo mensile decorre dalle ore 24,00 dell'ultimo giorno di ogni mese precedente e termina alle ore 24,00 dell'ultimo giorno del mese successivo;
- entro i successivi 30 giorni deve pervenire al Broker e/o alla Società la denuncia del valore delle esistenze di tale partita nell'ultimo giorno.

A fine annualità verrà conteggiato il valore medio della somma assicurata sommando i valori mensili, applicando alla somma così determinata 1/12 del rispettivo tasso annuo.

Le eventuali differenze passive determinate dalla differenza tra il risultato dell'operazione sopra descritta e il premio versato dal Contraente ad inizio anno dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente

#### **Art. 37 - Furto con destrezza**

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

### **Art. 38 - Stima accettata**

L'assicurazione è prestata con stima accettata, sulla base dell'elencazione delle opere così come prodotte dall'Ente assicurato, quindi il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima, proposta dall'Ente Contraente mediante appositi ed individuati elenchi.

### **Art. 39 - Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.

Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **Art. 40 - Clausola Broker**

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della RELA BROKER S.r.l. – Piazza della Vittoria, 12/15 16121 – GENOVA – Tel. 010/5761990 – Fax 010/5764810 (Broker della Spett.le Contraente) cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni da parte delle Società aggiudicatarie nella misura del 9% (nove per cento) del premio lordo di polizza.

Si conviene tra le Parti che il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutta la durata dello stesso anche in presenza di cessazione per scadenza dell'incarico di brokeraggio intercorrente tra Broker e Contraente.

## Art. 41 - Informazione sinistri

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## SEZIONE PRESTITI TEMPORANEI GARANZIA DA CHIODO A CHIODO

Questa sezione può essere attivata a discrezione del Contraente, per assicurare prestiti di proprie opere a terzi o per opere di terzi ricevute in prestito.

Periodo di operatività della polizza: dalle ore 24.00 del.....alle ore 24.00 del.....

L'assicurazione per le opere d'arte inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione dove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intraprendere il primo trasporto.

L'assicurazione prosegue poi durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, in appresso indicati. L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato.

Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.

Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.

### ELENCO OPERE ASSICURATE

Su base di (...valore dichiarato o stima accettata.....)

Per la mostra "....."

Dal ..... al.....

Per un capitale complessivamente assicurato di € ..... sopra la/le opera/e descritta/e e valorizzata/e nell'elenco allegato, che forma parte integrante la presente polizza e, se richiesti, anche nei certificati di assicurazione rilasciati e richiamanti la presente copertura assicurativa, a mani delle parti contrattuali.

### I. SEZIONE TRASPORTI

Da ..... a ..... e ritorno

Trasporto effettuato da: .....

Il trasporto ha inizio non prima delle ore 24.00 del ..... e termina a ..... dopo la conclusione della mostra sopra indicata ed entro le ore 24.00 del .....

Condizioni per l'efficacia della garanzia durante il trasporto

**A. La garanzia viene prestata a condizione che**

1. Tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
2. che l'imballaggio sia di tipo professionale ed idoneo alla tipologia delle opere d'arte trasportate ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica, anche in relazione al tipo di trasporto effettuato;
3. nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliate anche durante le soste;
4. nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
5. sono esclusi i viaggi a mezzo nave; sola eccezione è il trasporto di oggetti collocati su barche/motoscafi – limitatamente alla città di Venezia – ed il trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti, da effettuarsi secondo le modalità sotto precisate:
  - **trasporto a mezzo barche/motoscafi –**  
Gli oggetti, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto 2) che precede, dovranno essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d'acqua (anche piovana). Resta inteso che i suddetti natanti /imbarcazioni dovranno essere condotti da personale dipendente del Vettore specializzato per il trasporto di opere d'arte e benevisio dalla Compagnia.
  - **trasporto a mezzo veicoli imbarcati su traghetti –**  
Dovranno essere osservate le prescrizioni previste sub 3) con esclusione dell'obbligo di sorveglianza continua.  
Ai fini dell'operatività della copertura, prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.
6. Nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in classe climatizzate.
7. Durante i trasporti a mezzo autocarro la garanzia è altresì prestata a condizione che:

- 7.1. le opere d'arte trasportate fino a euro 10.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata;
- 7.2. le opere d'arte trasportate da euro 10.000.000,00 a euro 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso. Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro;
- 7.3. le opere d'arte trasportate da euro 30.000.000,00 e fino ad un massimo di euro 50.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso.  
Il trasporto dovrà prevedere un'auto al seguito con a bordo persone armate che dovranno costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l'autocarro;
- 7.4. vengano adottati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente ed ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto;
- 7.5. che durante le giacenze in corso di transito, nelle quali le opere rimangono in consegna al vettore/spedizioniere o altri depositari in genere, le stesse siano custodite in locali chiusi protetti da sistema di allarme collegato con ponte radio bidirezionale o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o alle Forze dell'Ordine.

**B. Sono compresi i danni subiti dagli oggetti assicurati dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio. In tal caso la Società si riserva il diritto di rivalsa nei termini di cui all'art. 1 della sezione III.**

**C. Assicurazione rischi guerra e mine sopra merci**

**Art. 1 Rischi assicurati** – Sono a carico della Società, a parziale deroga dell'art. 14 a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di:

- a. Guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b. Cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purchè derivanti dai rischi indicati al punto che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c. Ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

**Art. 2 Esclusioni** – Sono esclusi i danni causati da:

- a. Impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l'esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazione provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - b. Atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che ne risulterà un danno;
  - c. Ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
  - d. Mancato compimento del viaggio o della spedizione;
  - e. Contrabbando, commercio attività o traffici proibiti o clandestini;
- Ai fini della lettera b) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

**Art. 3 Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione** –

- a. l'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina nel momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
- b. qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- c. se il viaggio ha termine in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.

Agli effetti del presente articolo, per i termini seguenti si deve intendere:

- 1) per "mezzo vettore": qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- 2) per "arrivo":
  - in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per "arrivo" deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;

- in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio
- 3) per "luogo" (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare secondo il significato indicato al n. 2 che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

**Art. 4 Cambiamenti di via o di destinazione** – Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, purchè l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità all'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno comunicati dalle parti.

## **Sezione GIACENZA**

**Sede Espositiva:** All'interno dei locali \_\_\_\_\_ ubicati in fabbricati costruiti e coperti di materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura del tetto.

**Sono presenti le seguenti misure di prevenzione e protezione:**

- robusti serramenti di legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza a più mandate o bloccati da idonei congegni interni manovrabili esclusivamente dall'interno, a presidio degli accessi;
- robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno, od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno,
- sorveglianza interna ed esterna mediante sistema di telecamere;
- impianto automatico di allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, a istituto di vigilanza, di sorveglianza e/o forze dell'ordine, nonché personale addetto alla sicurezza;
- servizio di sorveglianza all'interno delle sale espositive durante le ore di apertura al pubblico.

**Condizioni valide ed operanti per l'efficacia della garanzia giacenza.**

**A) La garanzia è prestata a condizione che:**

- 1) La sede espositiva sia dotata dei mezzi di prevenzione e protezione sopra descritti, che devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. Sono pertanto esclusi, ferme le previsioni di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni di furto avvenuto quando non siano operanti le prevenzioni e le protezioni sopra indicate;

- 2) Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione, di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa di funzionamento degli stessi, devono essere adottate la più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l'obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità. Tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività, fermo comunque l'obbligo di sorveglianza e/o telesorveglianza se previsti.
  - 3) Durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi anti-intrusione descritti in premessa. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a due ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria. E' sempre obbligatorio l'inserimento dell'impianto di allarme anti-intrusione e del relativo sistema di segnalazione;
  - 4) Non sia permesso ai visitatori di usare, toccare, spostare o maneggiare le opere assicurate;
  - 5) Gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti. Per oggetti di piccole dimensioni si intendono quelli con dimensioni inferiori a cm. 35 (altezza), cm 25 (larghezza), e cm 25 (profondità);
  - 6) Premesso che per oggetti fragili si intendono quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché gli oggetti di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità e premesso inoltre che non sono considerati fragili i mobili quand'anche presentino una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi, è compresa in garanzia la rottura accidentale di oggetti fragili dovuta a cadute o urto di persone, animali o cose a condizione che gli oggetti medesimi siano normalmente custoditi entro mobili o teche o siano collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale. Sono in ogni caso comprese nella garanzia le rotture conseguenti ad altri eventi dannosi assicurati in polizza. Sono pertanto esclusi i danni avvenuti quando non siano operanti i mezzi di protezione e di sicurezza sopra indicati.
- B) Ad integrazione e maggior precisione di quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, di comune accordo tra le Parti si conviene quanto segue:
- **Variazioni climatiche**  
A parziale deroga dell'art. 13 b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende le perdite e i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

- **Radiazioni Ottiche e Termiche della luce**

A maggior chiarimento dell'art. 13 b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dalla garanzia anche i danni subiti dalle opere per effetto della loro esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse.

**CONDIZIONI PARTICOLARI valide per entrambe le Sezioni TRASPORTI e GIACENZA**

**1) - Rinuncia alla rivalsa (o surroga o regresso)**

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti che potessero competere all'Assicurato nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile oppure competere al Contraente stesso, verso: vettori e/o imballatori (purchè di comprovata specializzazione), installatori, depositari ed addetti alla sorveglianza, fatti salvi i casi sotto elencati ed a condizione che l'Assicurato od il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società ha tuttavia il diritto di rivalsa (o surroga o regresso) per l'intero importo indennizzato a termini di polizza:

- in caso di dolo o colpa grave;
- per danni dovuti a difetto, vizio, inadeguatezza od insufficienza di imballaggio;
- verso persone od enti diversi da quelli sopra indicati.

**2) - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

**3) - Scioperi, sommosse, atti vandalici**

A maggior chiarimento delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che non sono escluse dalla garanzia le perdite e i danni occorsi alle opere assicurate per atti di terzi:

- a seguito di usurpazione di pubblici poteri;
- a seguito di scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- a seguito di tumulti o sommosse civili;
- compiuti per vandalismo o sabotaggio.

**4) - Atti di terrorismo**

La garanzia è estesa alle perdite e ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità o per terrorismo .

Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nelle popolazione o in qualsiasi settore di questa.

#### **5) - Clausola istituzionale di esclusione di attacchi cibernetici**

a) fermo restando quanto previsto alla clausola b) che segue, in nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

b) ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici, la clausola a) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

#### **6) - Clausola istituzionale di esclusione di contaminazione radioattiva , armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche**

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

- a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
- b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
- c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altre reazioni , forza o materia simile;
- d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
- e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

#### **7) - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia furto è estesa al:**

- **Furto con destrezza**, purchè constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico e a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il
-

monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale specificatamente preposto alla funzione.

- **Furto commesso da addetti alla sorveglianza dell'ubicazione**, presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente o responsabile dell'ubicazione di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

#### **8) - Dolo e colpa grave dei dipendenti**

La garanzia comprende, fermo quanto previsto all'art. 13 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, i danni derivanti da dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente sempre che, qualora sussista un reato, il Contraente e/o l'Assicurato agisca giudizialmente nei confronti del responsabile.

#### **9) - Terremoto**

La Società risponde, a deroga dell'Art. 13 o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

- sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e pertanto i relativi danni sono considerati come "singolo sinistro".

La presente garanzia, per i rischi situati sul territorio italiana, viene prestata in eccedenza alle eventuali previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

Per i rischi situati all'estero il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al 1% della somma assicurata, comunque non inferiore ad € 5.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, per la garanzia medesima, indennizzo maggiore del 50% della somma assicurata.

#### **10) - Inondazioni, alluvioni ed allagamenti**

La Società risponde, a parziale deroga dell'Art. 13 n) delle Condizioni Generali di Assicurazione, - dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione ed allagamenti, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) a enti mobili all'aperto;
- b) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

La presente garanzia per i rischi situati sul territorio italiano viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazioni in caso di calamità naturali.

Per i rischi situati all'estero il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al 1% della somma assicurata, comunque non inferiore ad € 5.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, per la garanzia medesima, indennizzo maggiore del 50% della somma assicurata.

#### **11) - Esenzione imposte**

L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che le opere d'arte o parte di esse, assicurate con la presente polizza, di proprietà di persone ed enti residenti in Italia, sono beni culturali ed ai sensi del D.Lgs. n. 42 (art 10, comma 2, lett. a) del 22/01/2004 rivestono interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'Art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; pertanto sono esenti da imposte ai sensi della Legge n. 53 del 28/02/1983

#### **12) BONUS**

La Compagnia Assicuratrice si impegna ad accantonare un importo, di seguito indicato come BONUS, pari al 5% dei premi, al netto delle imposte, che verranno realizzati in forza del presente contratto.

Il prestatore potrà utilizzare le somme accantonate a titolo di bonus per il pagamento di premi relativi a contratti assicurativi stipulati con la Compagnia di Assicurazione, ovvero per la realizzazione di progetti destinati alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico del prestatore.

Gli interventi realizzati in toto o in parte mediante l'utilizzo del bonus saranno comunicati agli Assicuratori, che avranno la facoltà di renderli pubblici. Nell'ambito del presente accordo la compagnia di Assicurazione offre tutta la propria assistenza tecnica necessaria per porre il prestatore nella condizione di tutelare le proprie opere al meglio.